



PIANO
TRIENNALE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA

A.S. 2020/2021

PARTE 3: regolamenti



INDICE

PARTE 1: Chi siamo

1. **La nostra identità**
2. **Storia e dati utili**
3. **Il profilo culturale dei Licei**
4. **Liceo Classico**
5. **Liceo Scientifico**
6. **Istituto Tecnico Chimico**
7. **Le strutture dell'Istituto**

PARTE 2: Organizzazione

8. **Figure professionali**
9. **Progettazione educativa didattica**
10. **Ampliamento dell'offerta formativa**

PARTE 3: Regolamenti

11. **Patto di corresponsabilità**
12. **Criteri Generali di Valutazione**
13. **Regolamento di disciplina**
14. **Organo di Garanzia**
15. **Regolamento viaggi di Istruzione**



UNIONE EUROPEA



PON



REPUBBLICA ITALIANA



ERASMUS+



REGIONE SICILIANA



LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO CHIMICO

MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93151730871 - Cod. Mecc. CTIS02600N ctis02600n@istruzione.it ctis02600n@pec.istruzione.it
SITO ISTITUZIONALE: www.iismarchesimascalucia.gov.it

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

COSTITUISCE	COINVOLGE	IMPEGNA
-La dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della scuola	- Dirigente scolastico -Docenti -Personale A.T.A -Alunni -Genitori -Consigli di Classe -Collegio Docenti -Consiglio d'Istituto -Enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico	-Scuola -Alunni -Genitori

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione al bullismo";

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

L'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "C. Marchesi" stipula con le famiglia dell'alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

- Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti, e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
- Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;

SEDE: Via CASE NUOVE, s.n. - 95030 MASCALUCIA (CT) 095/7272517 095/6136578



UNIONE EUROPEA



PON



REPUBBLICA ITALIANA



Erasmus+

ERASMUS+



REGIONE SICILIANA



LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO CHIMICO

MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93151730871 - Cod. Mecc. CTIS02600N ctis02600n@istruzione.it ctis02600n@pec.istruzione.it
SITO ISTITUZIONALE: www.iismarchesimascalucia.gov.it

- Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le varie componenti della comunità scolastica;
- Assicurare il rispetto della legalità e del buon andamento dell'attività della scuola;
- Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.

I Docenti si impegnano a:

- Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali, e negli adempimenti previsti dalla scuola;
- Non usare il cellulare in classe, se non per esclusivo uso didattico;
- Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e durante l'intervallo;
- Agire in sintonia con le decisioni degli organi collegiali;
- Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
- Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di disagio e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo, oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
- Informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
- Effettuare almeno il numero minimo di verifiche, previsto dai dipartimenti disciplinari;
- Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
- Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
- Favorire la capacità d'iniziativa, di decisione e di assunzione delle responsabilità;
- Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

- Essere puntuali a scuola e frequentare con regolarità;
- Non usare mai in classe il cellulare, tranne che non siano esplicitamente autorizzati dal docente e comunque per esclusivo utilizzo didattico;
- Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
- Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
- Conoscere l'Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;

SEDE: Via CASE NUOVE, s.n. - 95030 MASCALUCIA (CT) 095/7272517 095/6136578



UNIONE EUROPEA



PON



REPUBBLICA ITALIANA



Erasmus+

ERASMUS+



REGIONE SICILIANA



LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO CHIMICO

MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93151730871 - Cod. Mecc. CTIS02600N ctis02600n@istruzione.it ctis02600n@pec.istruzione.it
SITO ISTITUZIONALE: www.iismarchesimascalucia.gov.it

- Rispettare i compagni e il personale della scuola;
- Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
- Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto e di disciplina;
- Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
- Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
- Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
- Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.

I genitori si impegnano a:

- Conoscere l'Offerta Formativa della scuola;
- Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
- Controllare sul registro online le assenze e i ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
- Giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi del proprio figlio;
- Rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
- Dare informazioni utili al miglioramento della preparazione degli studenti da parte della scuola;
- Rispondere direttamente dell'operato del figlio nel caso in cui lo stesso arrechi danno ad altre persone o a strutture ed attrezzature scolastiche o, più in generale, violi i doveri sanciti dal regolamento d'Istituto. Per i danni a sussidi didattici, a strutture e a macchinari è previsto il risarcimento pecuniario qualora si renda necessaria spesa per riparazioni o eventuali acquisti.

Il genitore, quale responsabile del figlio/a minore, autorizza, ove necessario, l'uscita anticipata e l'ingresso posticipato dei propri figli nel caso di assenza del docente e di impossibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di garantirne la sostituzione. In ogni caso, la rimodulazione dell'orario sarà comunicata alla famiglia tramite posta elettronica.

Il personale A.T.A. si impegna a:

- Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;

SEDE: Via CASE NUOVE, s.n. - 95030 MASCALUCIA (CT) 095/7272517 095/6136578



UNIONE EUROPEA



PON



REPUBBLICA ITALIANA



Erasmus+

ERASMUS+



REGIONE SICILIANA



LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO CHIMICO

MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93151730871 - Cod. Mecc. CTIS02600N ctis02600n@istruzione.it ctis02600n@pec.istruzione.it
SITO ISTITUZIONALE: www.iismarchesimascalucia.gov.it

- Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare per realizzarla, per quanto di competenza;
- Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza;
- Segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
- Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti).

Il D.S.G.A

Dott.ssa *Anna Caruso*

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa *Lucia Maria Sciuto*

FIRMA per ACCETTAZIONE DA APPORRE SU APPOSITO FOGLIO/ REGISTRO

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE

Decreto del Presidente della Repubblica n° 122 del 22 giugno 2009

Omissis

Art. 1. Oggetto del regolamento - finalita' e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, ed enuclea le modalita' applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».

2. La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

Omissis

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti

disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

Omissis

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni e' espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di

un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione 1. L'obbligo di istruzione e' assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalita' previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonche' gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio

per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7. Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 8. Certificazione delle competenze

Omissis

2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

Omissis

Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

Omissis

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
- Omissis

Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017

Omissis

Art. 1

Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e

degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Omissis

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE FINALE

CRITERI DI AMMISSIONE e NON AMMISSIONE O SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

SARANNO AMMESSI alla classe successiva gli studenti che abbiano riportato almeno 6/10 in tutte le discipline, comportamento ed educazione civica compresi, e che non abbiano superato il limite massimo di assenze consentite per la validità dell'anno scolastico, ovvero 25% del monte ore, estensibile al 40% in casi particolari e documentati prioritariamente connessi all'emergenza epidemiologica.

SARANNO NON AMMESSI alla classe successiva gli studenti che nello scrutinio di giugno avranno riportato:

- Insufficienza grave (uguale a 3/10) in due discipline d'indirizzo
- Insufficienza grave (uguale a 3/10) e insufficienza (uguale a 4/10) in tre discipline
- Insufficienza grave, insufficienza (uguale a 4/10) e/o mediocrità diffuse (voto 5/10) in quattro o più discipline
- Superamento del limite massimo di assenze consentito per la validità dell'anno scolastico (esito nullo)

GIUDIZIO SOSPESO:

- Numero e tipologie di insufficienze presenti nel quadro di valutazione non ricadenti nei punti suddetti.

CRITERI DI NON AMMISSIONE PER GLI SCRUTINI INTEGRATIVI (Per gli studenti con sospensione del giudizio)

Non saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che, al termine degli interventi di recupero e delle verifiche finali, presentino ancora una o più insufficienze

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE FINALE

AREA	Voto	Giudizio sintetico	Giudizio analitico di riferimento
AREA DELLA INSUFFICIENZA	1-2	Esito nullo	Rifiuto delle prove di verifica. Totale assenza di risposta ai quesiti. NON CLASSIFICABILE PER NUMERO ELEVATO DI ASSENZE
	3	Insufficienza grave	Prove di verifica molto incomplete con errori gravi e/o diffusi; conoscenza molto lacunosa dei contenuti; evidente incapacità ad analizzare, collegare, elaborare, comunicare concetti, risolvere problemi malgrado la guida del docente.
	4	Insufficienza	Prove di verifica incompleta con errori diffusi; conoscenza lacunosa dei contenuti; difficoltà ad analizzare, collegare, elaborare, comunicare concetti e a risolvere problemi malgrado la guida del docente
	5	Mediocrità	Prove di verifica incompleta con alcuni errori; conoscenza parziale dei contenuti; parziale difficoltà nell'analizzare, collegare, elaborare, comunicare concetti, risolvere problemi anche con la guida del docente.
AREA DELLA SUFFICIENZA	6	Sufficienza	Prove di verifica essenziali, nel complesso corretta; adeguata conoscenza dei contenuti negli aspetti essenziali; sufficiente capacità nell'analizzare, collegare, elaborare, comunicare concetti, risolvere problemi talvolta con la guida del docente.
AREA DELLA POSITIVITÀ	7 o 8	Discreto o Buono	Prove di verifica complete e corrette; conoscenza approfondita dei contenuti; discrete o buona capacità nell'analizzare, collegare, elaborare, comunicare concetti (anche in ambito interdisciplinare), risolvere problemi applicativi in modo autonomo.
AREA DELLA ECCELLENZA	9 o 10	Ottimo o Eccellente	Prove di verifica esaustive e rigorose; conoscenza molto approfondita dei contenuti; ottima o eccellente capacità nell'analizzare, collegare, elaborare, comunicare concetti (anche in ambito interdisciplinare), risolvere problemi applicativi in modo autonomo, critico e personale.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI ED. CIVICA

P.ti	INDICATORI	DESCRITTORI PER CIASCUN INDICATORE
8	CONOSCENZE	Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. L'alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo,
7		Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene organizzate. L'alunno sa recuperarle, metterle in relazione in modo autonomo
6		Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L'alunno sa recuperarle in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro
5		Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate, organizzate e recuperabili con il supporto di mappe o schemi forniti dal docente
4		Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili con l'aiuto del docente
3		Le conoscenze sui temi proposti sono minime, organizzabili recuperabili con l'aiuto del docente
2	Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentari e non consolidate, recuperabili con difficoltà,	
8	ABILITA'	L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato, con buona pertinenza e apportando contributi personali e originali.
6		L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato con buona pertinenza.
4		L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini all'esperienza diretta. Con il supporto del docente, collega le esperienze ai testi studiati e ad altri contesti.
3		L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla propria diretta esperienza,
2		L'alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l'aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni, le abilità connesse ai temi trattati.
9	ATTEGGIAMENTI - COMPORAMENTI	L'alunno adotta sempre, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza, Porta contributi personali e originali, proposte di miglioramento, si assume responsabilità verso il lavoro, le altre persone, la comunità
8		L'alunno adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza. Si assume responsabilità nel lavoro e verso il gruppo.
7		L'alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali, e nelle discussioni. Assume con scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate.
6		L'alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica in autonomia e mostra di averne consapevolezza attraverso le riflessioni personali. Assume le responsabilità che gli vengono affidate, che onora con la supervisione degli adulti
5		L'alunno generalmente adotta comportamenti coerenti con l'educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia. Porta a termine consegne e responsabilità affidate, con il supporto degli adulti.
4		L'alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica. Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri comportamenti e quelli civicamente auspicati, con la sollecitazione degli adulti.
3	L'alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni	

MODALITA' DI CALCOLO DEL VOTO

Ad ogni indicatore riportato nella griglia di valutazione il C.d.C. assegna un punteggio rispettando quanto indicato nella tabella dei descrittori, se la somma dei punteggi assegnati è:

Da **24 a 25**: voto di educazione civica **10**

Da **21 a 23**: voto di educazione civica **9**

Da **18 a 20**: voto di educazione civica **8**

Da **13 a 17**: voto di educazione civica **7**

Da **8 a 12**: voto di educazione civica **6**

Da **7 in giù**: voto di educazione civica ≤ 5

.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

P.t i	INDICATORI	DESCRITTORI PER CIASCUN INDICATORE
6	Condotta Uso e rispetto del materiale scolastico e delle strutture	Sempre corretto ed educato.
5		Quasi sempre corretto ed educato.
4		A volte scorretto.
3		Spesso scorretto.
2		Sempre scorretto.
8	Partecipazione	Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti e le varie attività formative, apportando contributi personali. Si dimostra sempre propositivo.
6		Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti e le varie attività formative anche apportando contributi personali. Si impegna, nel complesso, con regolarità.
4		Segue con attenzione i vari argomenti proposti e le varie attività formative, anche se a volte non sempre con la necessaria continuità.
2		Presta attenzione in modo discontinuo ai vari argomenti proposti. Generalmente non è interessato alle attività formative.
1		Non partecipa all'attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e poco interesse per gli argomenti proposti e le varie attività formative.
6	Frequenza e puntualità	Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.
5		Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta quasi sempre gli orari.
4		Frequentale lezioni con sufficiente regolarità e quasi sempre rispetta gli orari.
3		La frequenza non è sempre continua ed è caratterizzata da frequenti ritardi.
2		Frequenta in maniera discontinua le lezioni e raramente rispetta gli orari.
5	Note disciplinari	Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare.
4		Ha subito almeno una ammonizione verbale.
3		Ha subito almeno due ammonizioni verbali e/o almeno una/due note disciplinari (anche collettive) scritte sul registro di classe nell'arco del trimestre o del pentamestre.
2		Ha subito tre o più ammonizioni verbali. Ha subito un numero di note disciplinari, riportate sul registro di classe, pari a 3/4 nell'arco del trimestre o pentamestre. Ha subito un provvedimento di sospensione inferiore a 5gg.
1		Ha subito note disciplinari >4 riportate sul registro di classe. Ha subito uno o più provvedimenti di sospensione = > 5gg.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

COGNOME:	CLASSE:
NOME:	ANNOSCOLASTICO:
INDICATORE	PUNTI
Condotta	
Partecipazione	
Frequenza e puntualità	
Note disciplinari	
TOTALE:	
VOTO DI	

MODALITA' DI CALCOLO DEL VOTO

Ad ogni indicatore riportato nella griglia di valutazione il C.d.C. assegna un punteggio rispettando quanto indicato nella tabella dei descrittori, se la somma dei punteggi assegnati è:

25, 24: voto di comportamento **10/10**

23, 22, 21: voto di comportamento **9**

20, 19, 18: voto di comportamento **8**

17, 16, 15, 14, 13: voto di comportamento **7**

12, 11, 10, 9, 8: voto di comportamento **6**

≤ 7: voto di comportamento **≤5**

Il voto di comportamento degli studenti concorrerà alla valutazione complessiva e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all'anno successivo di corso o agli Esami di Stato.

Sono considerate valutazioni **positive** del comportamento **i voti dal sei al dieci**.

Ogni Consiglio può comunque tener conto di particolari situazioni didattico-formative degli studenti e derogare con motivazione formalmente espressa, pur nel rispetto dei criteri generali di valutazione, nell'ambito delle operazioni di scrutinio.

N.B. Le assenze per malattia accompagnate da certificate medico non devono essere computate nel calcolo per la determinazione del punteggio relative all'indicatore **FREQUENZA E PUNTUALITA'**.

CREDITO SCOLASTICO: RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 24/02/2000 art. 1 comma 2

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all'interno della scuola di appartenenza non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, ma concorre unicamente alla definizione del credito scolastico in quanto parte costitutiva dell'ampliamento dell'offerta formativa della scuola.

O.M. n. 40 2008/2009 art. 8 cc. 1, 2, 6, 7

1. I punteggi del credito scolastico sono attribuiti agli studenti del triennio sulla base della Tabella A allegata e della nota in calce alla medesima (D.M. n. 42 del 22.5.2007) [...]

La valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno scolastico alla determinazione dei crediti scolastici. (artt. 2 e 8)

In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti [...] utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2¹, del DPR n. 323/1998, **con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti** attribuiti in itinere o **in sede di scrutinio finale** e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

[...]

6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va **deliberata, motivata e verbalizzata**. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti: Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.

N.B. Il punteggio [...] esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata **TABELLA A**) e della nota in calce alla medesima.

Tipologie specifiche di esperienze

TABELLA A

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	III anno	IV anno	V anno
M = 6	7-8	8-9	13-14
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	15-16
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	17-18
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	19-20
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	21-22

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media **M** dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media **M** dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media **M** dei voti.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: istruzioni per l'uso

1. Se la Media dei voti risulta **pari o superiore al decimale 0,5** si attribuisce il **punteggio più alto della banda** di appartenenza;
2. Se la Media dei voti è **inferiore al decimale 0,5** si attribuisce il **punteggio più basso della banda** di appartenenza;
3. Il **punteggio minimo** previsto dalla banda **può inoltre essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza**, purché si verifichino **almeno due** delle seguenti condizioni:
 - I. le assenze non superano il 10% dei giorni di attività scolastica (tranne i casi di assenze per motivi di salute documentati da certificazione medica o per attività extrascolastiche qualificate e debitamente documentate, quali partecipazione a concorsi, gare, esami, etc.).
 - II. lo studente ha partecipato con assiduità, impegno e produttività alle attività didattiche curriculari, opzionali, e di ampliamento dell'Offerta Formativa e di PCTO legate all'UDA trasversale di classe.
 - III. lo studente ha prodotto la **documentazione di qualificate esperienze formative**, acquisite **al di fuori della scuola** di appartenenza, e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.
4. Agli studenti delle classi **terze e quarte** per i quali sia stata espressa una valutazione pari o superior al 7, dopo la **sospensione del giudizio**, viene attribuito dal Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, il **punteggio** previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza.

Il Decreto lgs 62/2017 prevede che le attività culturali, artistiche e le pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico, nonché altre eventuali certificazioni conseguite, siano inserite nel Curriculum dello studente. Poiché il Decreto legislativo 62/2017 ha abrogato il DPR 323/98, tali attività non saranno più denominate "crediti formativi", ma se adeguatamente documentate, saranno inserite nel curriculum dello studente e riconosciute nell'ambito del credito scolastico sulla base della coerenza con l'indirizzo di studio, della ricaduta positiva sullo sviluppo della personalità dello studente e sull'effettivo rendimento scolastico.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PTOF

Le esperienze, diverse dalle attività di PCTO, al fine di una valutazione del credito scolastico, devono contribuire a migliorare la preparazione dell'alunno attraverso l'acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito in relazione:

- all'omogeneità con i contenuti tematici del corso
- alle finalità educative della scuola
- al loro approfondimento
- al loro ampliamento
- alla loro concreta attuazione.

Perché l'esperienza sia qualificata deve avere carattere di continuità ed essere realizzata presso enti, associazioni, istituzioni, società che siano titolate a svolgere quella tipologia di attività. L'alunno deve partecipare all'esperienza con un ruolo attivo e non limitarsi a semplice auditore. Le esperienze sopra indicate devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e SOCIETÀ legalmente costituite, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETÀ SPORTIVE aderenti alle diverse FEDERAZIONI riconosciute dal CONI.

TIPOLOGIE SPECIFICHE DI ESPERIENZE PER IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

1. Attività culturali e artistiche generali

- Partecipazione ad esposizioni individuali e/o collettive promosse e organizzate da Gallerie d'arte, Enti e/o associazioni e **non organizzate autonomamente** e inserimento in cataloghi o esplicita menzione (con nome e cognome) nella pubblicità dell'esposizione.
- Pubblicazioni di testi, articoli, disegni, tavole o fotografie editi da Case Editrici regolarmente registrate all'Associazione Italiana Editori
- Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli e rassegne artistiche documentabile mediante certificazione dell'ente o dell'associazione organizzatori (gruppi folkloristici, compagnie teatrali, musicali)
- Frequenza certificata di una scuola di recitazione legalmente riconosciuta
- Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del conservatorio
- Attestato di frequenza di corsi di formazione regionali nelle arti figurative (pittura, scultura, fotografia, etc.).

2. Formazione linguistica

- Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello di conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie
- Conoscenza certificata di una lingua straniera non comunitaria.

3. Formazione informatica

- Patente europea di informatica (ECDL)
- Competenze informatiche certificate da enti riconosciuti

4. Formazione professionale

- Partecipazione certificata a corsi di formazione professionale promossi da Enti e/o associazioni ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale

5. Attività sportiva

- Partecipazione a gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle Federazioni riconosciute dal CONI

6. Attività di volontariato

- Presso Associazioni, Enti, e Fondazioni legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell'attività da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni

7. Attività lavorative

- Attestazione della tipologia dell'attività e indicazione della durata almeno semestrale continuativa; inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei C.C.N.L.

AVVISO

Gli orari di ingresso, uscita, pausa di socializzazione, riportati nel seguente Regolamento di istituto hanno subito nel periodo di Emergenza epidemiologica per Covid19 adeguamenti e variazioni connesse alle indicazioni degli Organi e delle Autorità competenti (come da comunicazioni sul sito istituzionale).

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D'ISTITUTO

Art. 1. INGRESSO - RITARDI E INGRESSI ALLA SECONDA ORA

a I collaboratori scolastici avranno cura di aprire i cancelli esterni dei tre Plessi alle ore 8.00. Alle ore 8.10 gli studenti entreranno nelle rispettive aule.

Alle ore 8.15 inizio delle lezioni.

Lo studente che in casi eccezionali arriva in ritardo sarà ammesso con giustificazione scritta del genitore o, in mancanza di essa, con l'obbligo di esibirla il giorno successivo. Sarà tollerato un numero massimo di sei ritardi nel corso dell'anno scolastico. Del superamento di tale soglia si terrà conto in sede di scrutinio finale ai fini della valutazione del comportamento. Tale disposizione vale anche per gli studenti maggiorenni.

Oltre le 8.25 lo studente verrà ammesso in classe all'inizio della seconda ora. Non è consentito l'ingresso oltre le ore 9.15 tranne che con documentata certificazione medica.

La giustificazione delle assenze e dei ritardi dovrà essere presentata al docente in servizio nella prima ora.

Gli studenti maggiorenni giustificheranno autonomamente i loro ritardi, salvo diversa indicazione da parte della famiglia.

Art. 2. USCITE ANTICIPATE

- a) Lo studente che, in casi eccezionali, deve uscire prima del termine delle lezioni, non può allontanarsi da solo dall'edificio scolastico ma viene prelevato dai genitori o da persona da questi delegata (con delega scritta); Sarà tollerato un numero massimo di sei uscite anticipate nel corso dell'anno scolastico. Del superamento di tale soglia si terrà conto in sede di scrutinio finale ai fini della valutazione del comportamento.
- b) Le uscite saranno consentite solo al cambio dell'ora. Qualora ciò non avvenisse, l'annotazione sul registro elettronico dell'uscita farà riferimento all'inizio dell'ora di lezione.
- c) Gli studenti maggiorenni potranno giustificare la propria uscita anticipata salvo diversa indicazione da parte della famiglia e comunque la richiesta di uscita anticipata non prima delle 11.15
- d) In caso di malore gli alunni saranno soccorsi dal docente in servizio che richiederà il supporto dell'addetto al Primo soccorso e del collaboratore scolastico per avvisare prontamente la famiglia. In caso di grave malessere dello studente sarà avvisato il 118.
- e) Gli alunni non possono avvisare la famiglia con il proprio cellulare e l'arrivo del genitore per malore del figlio senza previa comunicazione da parte della scuola stessa sarà contestato sul piano disciplinare.

Art.3. Comunicazione uscite anticipate.

La comunicazione di eventuali inderogabili variazioni dell'orario scolastico predisposte dall'istituzione scolastica e inviate alla famiglia tramite Mail, sito Web, SMS o comunicazione sul registro elettronico, hanno valore di comunicazione ufficiale.

Art. 4. Pausa di socializzazione

- a) I docenti hanno l'obbligo della tutela e sorveglianza degli alunni anche durante le pause di socializzazione ed è ad essi che gli alunni dovranno comunque fare riferimento in caso di necessità.
- b) Anche durante la pausa di socializzazione devono essere rispettate le regole dell'Istituzione e i comportamenti idonei ad una comunità educante quale è la scuola. Per evitare situazioni ad alto rischio, le finestre e le porte esterne devono essere chiuse prima del suono della campana e nessuno studente si può affacciare dalle finestre o sostare nei balconi degli edifici. Gli studenti non devono assolutamente utilizzare le scale antincendio né sostarvi. In tutti questi casi gli alunni che violeranno tali regole incorreranno in sanzioni disciplinari.
- c) Resta comunque obbligo preciso per tutti i docenti presenti nella scuola vigilare ed intervenire con gli opportuni provvedimenti, sulla condotta di tutti gli alunni della scuola
- d) Ogni ingresso ritardato dopo la pausa di socializzazione verrà annotato nel registro elettronico e verranno assunti al riguardo adeguati provvedimenti disciplinari.
- e) Come per l'intero orario scolastico, durante la pausa di socializzazione nessuno studente è autorizzato a uscire o a entrare attraverso i cancelli della scuola, anche se aperti.
- f) Durante l'intervallo non si può sostare inoltre all'interno dei laboratori, tranne se accompagnati dagli insegnanti.
- g) È vietato consumare cibi o bevande dentro le aule: saranno utilizzati i piazzali e gli spazi di incontro che la scuola offre fuori dalle aule. Gli studenti, inoltre, devono avere cura di raccogliere negli appositi contenitori i rifiuti e di mantenere i locali scolastici puliti.

Art. 5. Uscite degli alunni durante le ore di lezione

- a. Salvo casi eccezionali, sono vietate le uscite alla prima e alla sesta ora.
- b. Tutte le uscite dall'aula devono comunque essere brevi: in caso contrario i docenti avranno l'obbligo di annotarle sul registro (con il tempo di permanenza) e, qualora si ripetessero simili comportamenti, di avvisare per iscritto il Dirigente Scolastico.
- c. Agli alunni è vietato uscire dalle aule al cambio dell'ora e sostare nei corridoi. Eventuali permessi devono essere autorizzati esplicitamente dall'insegnante, il quale se ne assumerà la responsabilità (nel cambio dell'ora il permesso dovrà essere concesso dal docente che subentra). L'alunno che è stato autorizzato ad uscire dall'aula per utilizzare i servizi, non deve recarsi presso i distributori automatici di vivande o bevande che è possibile utilizzare solo prima delle lezioni o durante la pausa di socializzazione.

Art. 6. Uso del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici

- a) L'uso del cellulare e di dispositivi elettronici di intrattenimento è vietato all'interno dei locali della scuola. La violazione di tale divieto si configura come infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Gli insegnanti sono autorizzati a requisire il cellulare utilizzato impropriamente e senza autorizzazione del docente (privato della scheda SIM che, nel rispetto della *privacy*, deve essere restituita al proprietario del cellulare o, nell'impossibilità di estrarla, spento). Il cellulare verrà custodito in presidenza e restituito ai genitori.

- b) Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati negli zaini. Per utilizzarli ai fini didattici devono chiedere autorizzazione al docente dell'ora.
- c) Il divieto di cui al punto a) si estende anche a tutto il personale della scuola (docenti e personale ATA). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti e ne viene comunque consentito l'uso solo nell' "aula Docenti". Restano esclusi dal divieto i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico per le necessità operative e gestionali.
- d) Non è consentito agli studenti l'uso del cellulare e di altri dispositivi nemmeno durante lo svolgimento di attività alternative a quella didattica.
- e) Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
- f) Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo per la prova) e non dovranno essere previste prove di recupero. Il DS o il Consiglio di Classe si riservano l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 7. Comportamento nei laboratori, nelle aule e nelle palestre esterne

- a) Negli spazi sia interni sia esterni della scuola lo studente deve tenere un comportamento corretto, sia nei confronti degli insegnanti e dei collaboratori, sia nei confronti dei compagni, evitando comunque atteggiamenti sgradevoli o irrispettosi: toni troppo alti della voce, volgarità, imprecazioni, commenti offensivi, posture scomposte, abbandono di cartacce, bottiglie o lattine, consumo di cibi e bevande senza le necessarie accortezze.
- b) Tutti gli adulti della scuola sono invitati e autorizzati a esercitare un ruolo di vigilanza e di prevenzione e ad intervenire affinché le buone regole della comunità siano osservate, attraverso un richiamo verbale o - nei casi più gravi e ripetuti - un ammonimento sul registro elettronico o il deferimento alla Dirigenza.
- c) Nei laboratori l'insegnante consiglierà agli studenti alcune regole di comportamento specifiche che devono essere seguite. Le aule dove si tengono tutte le altre lezioni appartengono agli studenti che devono rispettarle. Lo studente deve segnalare ai responsabili di plesso quanto trova in disordine o danneggiato all'inizio delle lezioni, deve evitare consumi inutili e sprechi, curare che spazi e attrezzature siano lasciati al termine delle lezioni nelle condizioni in cui si desidera trovarli.
- d) Eventuali danni più o meno gravi, ma anche comportamenti inopportuni (come quello di lasciare sporco un ambiente), autorizzano l'intervento del Dirigente Scolastico anche attraverso un suo Collaboratore, che adotterà sanzioni disciplinari e/o richiederà il risarcimento del danno subito dalla comunità della scuola o il ripristino della pulizia. Il provvedimento potrà riguardare - una volta verificate le responsabilità - i singoli allievi, l'intera classe o anche più classi. Vale la regola che, se non viene individuato il diretto responsabile, è l'intera classe che risponderà del danno causato. Si ribadisce che le uscite di sicurezza non devono essere usate durante i normali spostamenti, ma solo in caso di effettiva necessità.
- e) La palestra esterna è un bene della collettività che viene concesso dall'Ente locale, quindi a maggior ragione è vietato sporcare, scrivere sui muri, manomettere utensili. I locali devono essere lasciati ordinati e puliti. Anche le trasferte per recarsi in palestra sono parte costitutiva dell'attività didattica e le regole della scuola vanno rispettate anche sul pulmino e nelle palestre.

DIVIETO DI FUMO

Si ricorda che nei locali scolastici (aule, laboratori, bagni, esterno, etc.) è

VIETATO FUMARE



Ai sensi della LEGGE 16 Gennaio 2003, n.º3 – art 51 e s.m.i.

**I trasgressori sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria**

da Euro 27,50 a Euro 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il docente:

- per ogni u.o. sincrona firma il registro elettronico, effettua l'appello, segna le assenze e inserisce l'argomento trattato nei canali ufficiali del nostro istituto;
- Qualora uno studente presente alla prima ora di lezione (come riportato sul registro elettronico) non si dovesse collegare alle videolezioni successive:
 - a. il docente della prima ora in cui lo studente non si presenta inserisce l'uscita anticipata.
 - b. Se lo studente si dovesse ripresentare anche un'ora dopo la segnalazione di uscita anticipata, lo studente potrà ugualmente seguire le lezioni (si garantisce sempre e comunque il diritto allo studio) ma non potrà risultare più presente nella giornata.
- Se il fornitore del servizio di registro elettronico dovesse permettere l'inserimento della presenza in DDI per ogni u.o., il docente ad ogni ora di lezione fa l'appello ed inserisce gli assenti alla lezione.
- interagisce con la classe generando un clima di lavoro tale da non affaticare gli studenti in maniera eccessiva,
- lavora in videolezione possibilmente con attività laboratoriale.
- ripropone i contenuti già presentati in aula per approfondimenti o chiarimenti;
- risponde ai quesiti degli studenti;
- supervisiona il loro lavoro;
- verifica gli apprendimenti;
- stimola processi di autovalutazione;
- valuta i processi di apprendimento;
- mantiene il rapporto umano, anche se a distanza, con gli studenti;
- fornisce materiali aggiuntivi al fine di stimolare lo studente che volontariamente volesse approfondire gli argomenti di studio.

Inoltre nel caso si dovesse passare ad attività di didattica a distanza:

- per ogni u.o. asincrona firma il registro elettronico e riporta l'argomento trattato e la modalità di lavoro. La frequenza degli studenti sarà rilevata con la consegna del lavoro svolto o con altre modalità che ne attestino la partecipazione attiva (es. risposta personale ad un quesito);
- Alterna le attività sincrone (brevi video-lezioni, verifiche, autovalutazioni, valutazioni, chat di gruppo in stanze virtuali all'interno di G-suite) con attività asincrone (registrazione di video lezioni, filmati, trasmissione ragionata di materiale didattico e di approfondimento, ...) senza tralasciare mai l'interazione diretta o indiretta con lo studente e rispettando le modalità concordate con gli studenti e con i colleghi del Consiglio di classe;
- dà supporto anche psicologico oltre che didattico;

Lo studente:

- si collega con puntualità alla video lezione sincrona, fruisce regolarmente dei materiali forniti dal docente durante la lezione asincrona;
- si presenta alla prima ora di lezione e segue tutte le lezioni sincrone della giornata;
- Qualora saltasse un'ora sincrona (oltre la prima ora di lezione):
 - a) Essendo già registrato in uscita anticipata, può seguire le altre lezioni (diritto allo studio) rimanendo ufficialmente assente alla lezione

b) Se il fornitore del servizio di registro elettronico dovesse permettere l'inserimento della presenza in DDI per ogni u.o., può risultare presente alla lezione successiva. Il cumulo di assenze per materia sarà valutato dal consiglio di classe nella valutazione del comportamento e/o nella valutazione della singola disciplina

- indossa un abbigliamento adeguato alla lezione;
- posiziona il proprio dispositivo in modo da rendere visibile il viso e possibilmente neutro lo sfondo (alcuni fornitori permettono di neutralizzare lo sfondo);
- partecipa alla lezione in modo attivo e rispettoso degli altri: mantiene il microfono disattivato finché non richiesto dall'insegnante un proprio intervento, chiede la parola utilizzando apposito comando del fornitore del servizio.
- rispetta le scadenze delle consegne on-line.
- mantiene sempre un comportamento adeguato e non offensivo nei confronti dei compagni
- custodisce le credenziali di accesso alla video lezione, a cui deve partecipare solo lo studente
- segue le indicazioni dettate regolarmente dai docenti
- si impegna responsabilmente nell'attività di autovalutazione
- non diffonde video e audio delle lezioni

La famiglia

- Consulta costantemente il sito e il registro elettronico
- Si relaziona con i docenti nei tempi e nei modi da loro indicati
- Prende visione del presente PDDI
- Supporta la scuola nella DDI
- Garantisce la regolarità della prestazione dei figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. Informa tempestivamente, mediante e-mail, l'istituzione scolastica dell'impossibilità, documentata e/o certificata dei figli minorenni di partecipare alle attività di didattica a distanza
- Facilita la partecipazione attiva dello studente nei momenti di DDI

Nel caso in cui uno studente dovesse ritrovarsi nelle condizioni di non poter frequentare l'attività didattica in presenza, il docente selezione sul registro ARGO la lezione in modalità mista, invita lo studente a partecipare alla lezione in modalità a distanza mediante il programma convenzionato (zoom, meet o Jitsi), segnala lo studente fuori classe. Lo studente che partecipa alla lezione a distanza deve avere le pause tra una lezione e la successiva in conformità a quanto avviene nelle giornate di DaD.

Codice disciplinare

DPR 24 giugno 1998, n. 249 Modificato dal DPR 21 novembre 2007, 235

Art. 4 (Disciplina)

1. omissis

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Sanzioni disciplinari

SANZIONI	INFRAZIONI	ORGANI COMPETENTI
<p style="text-align: center;">A</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiamo verbale o ammonizione scritta in classe ed eventuale comunicazione alla famiglia • comunicazione e convocazione della famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> • condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione • ritardo reiterato rispetto all'inizio delle lezioni • assenze continue e/o non giustificate • negligenza abituale, mancanza ai doveri • uscire dalle aule al cambio dell'ora e sostare nei corridoi o in spazi non autorizzati • uscite anticipate superiori al massimo consentito • assenze collettive che impediscono il regolare funzionamento della scuola e il diritto allo studio 	Docenti
<p style="text-align: center;">B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta ed eventuale riparazione del danno • e/o eventuali attività „riparatorie“, di rilevanza sociale o, comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • scritte di qualsiasi genere su banchi, cattedre, lavagne, pareti, porte, muri, etc. • violazione non grave delle norme di sicurezza • mancata osservanza dei richiami e delle richieste legittime di un docente o di altro personale scolastico, in relazione a comportamenti che turbano la disciplina, possono essere fonte di pericolo o contravvengono al rispetto delle norme della comunità scolastica 	Docenti, Dirigente Scolastico
<p style="text-align: center;">C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da una o più visite guidate o da viaggi d'istruzione • Sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni e/o eventuali attività „riparatorie“, di rilevanza sociale o, comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti • danneggiamento volontario di oggetti, strumenti e strutture di proprietà della scuola o di altri • offese nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • allontanamento dall'aula, dai laboratori, dalle palestre senza l'autorizzazione del docente • uso del cellulare in classe durante le ore di lezione 	Dirigente Scolastico

Sanzioni disciplinari

D	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti • danneggiamento volontario di oggetti, strumenti e strutture di proprietà della scuola o di altri • offese nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • allontanamento dall'aula, dai laboratori, dalle palestre senza l'autorizzazione del docente • uso del cellulare in classe durante le ore di lezione • violazioni gravi delle norme di sicurezza(lancio di oggetti dalle finestre,ecc.) 	Consiglio di classe
E	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla scuola da 6 a 10 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti • offese gravi alla dignità della persona, atti di violenza verbale o fisica nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • uso di sostanze psicotrope • allontanamento non autorizzato dalla scuola 	Consiglio di classe
F	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti 	Consiglio di classe
G	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni • denuncia penale o querela 	<ul style="list-style-type: none"> • spaccio di sostanze psicotrope • in caso di fatti avvenuti all'interno della scuola che costituiscano reato o possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero per grave lesione al suo buon nome 	Consiglio di Istituto
H	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento cautelare dalla scuola a tempo indeterminato 	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di reati penalmente rilevanti o in caso di pericolo per l'incolumità delle persone 	Consiglio di Istituto



LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO CHIMICO

MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. **93151730871** – Cod.Mecc. **CTIS02600N** ctis02600n@istruzione.it - ctis02600n@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale: www.iismarchesimascalucia.edu.it

I.I.S "CONCETTO MARCHESI" MASCALUCIA (CT)
Prot. 0007429 del 07/10/2020
(Uscita)

Oggetto: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO, confermato con deliberazione allegati PTOF 2019/2022_GIUSTA DELIBERA 140 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 SETTEMBRE 2020_ CODICE DISCIPLINARE DPR 24 GIUGNO 1998, N. 249 MODIFICATO DAL DPR 21 NOVEMBRE 2007, 235.

Per quanto all'oggetto, si ripota di seguito quanto deliberato dal competente Organo Collegiale in data 30 settembre 2020:

Punti	SANZIONI	INFRAZIONI	ORGANI COMPETENTI	NOTE
B PRIMO GRADO DI INTERVENTO SANZIONATORIO	AMMONIZIONE SCRITTA E DIVIETO DI EFFETTUARE LA PAUSA FUORI CLASSE PER UNA SETTIMANA DI ATTIVITÀ IN PRESENZA. LA SANZIONE RIGUARDA TUTTA CLASSE OVE LO STUDENTE O GLI STUDENTI FREQUENTANO.	MANCATA OSSERVANZA DEI RICHIAMI E DELLE RICHIESTE LEGITTIME DI UN DOCENTE O DI ALTRO PERSONALE SCOLASTICO, IN RELAZIONE A COMPORTAMENTI CHE TURBANO LA DISCIPLINA, POSSONO ESSERE FONTE DI PERICOLO O CONTRAVVENGONO AL RISPETTO DELLE NORME DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA	DOCENTE DI CLASSE COLLABORATORI DEL DIRIGENTE E RESPONSABILI DI PLESSO RSPP ASPP REFERENTE COVID PREPOSTI SICUREZZA	NON AVER RISPETTATO IL PROTOCOLLO ANTICOID SU PRIMO RICHIAMO DEL PERSONALE E ANCHE SU SEGNALAZIONE DI ALTRI STUDENTI. ESEMPIO: NON AVER RISPETTATO LE REGOLE IN INGRESSO E IN USCITA, NON AVER PRONTAMENTE SOLLEVATO LA MASCHERINA IN SITUAZIONE DINAMICA ALL'INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI,...
D SECONDO GRADO DI INTERVENTO SANZIONATORIO	ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DA 1 A 5 GIORNI. ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE O DEGLI STUDENTI GIÀ AMMONITI, PER UN GIORNO	- RIPETIZIONE DELLE INFRAZIONI DI CUI AL PUNTO B - VIOLAZIONI GRAVI DELLE NORME DI SICUREZZA	CONSIGLIO DI CLASSE	NON AVER RISPETTATO IL PROTOCOLLO ANTIEPIDEMIOLOGICO PER LA SECONDA VOLTA



LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO CHIMICO

MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. **93151730871** - Cod.Mecc. **CTIS02600N** ctis02600n@istruzione.it - ctis02600n@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale: www.iismarchesimascalucia.edu.it

F TERZO GRADO DI INTERVENTO SANZIONATORIO	ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA FINO A 15 GIORNI. ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE O DEGLI STUDENTI GIÀ SANZIONATI PER SETTE GIORNI	RIPETIZIONE DELLE INFRAZIONI DI CUI AI PUNTI B e D	CONSIGLIO DI CLASSE	NON AVER RISPETTATO REITERATAMENTE IL PROTOCOLLO ANTIEPIDEMIOLOGICO
G QUARTO GRADO DI INTERVENTO SANZIONATORIO	ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA SUPERIORE A 15 GIORNI E 5 IN COMPORTAMENTO E PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO.	IN CASO DI FATTI AVVENUTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA CHE COSTITUISCANO REATO O POSSANO RAPPRESENTARE PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E PER IL SERENO FUNZIONAMENTO DELLA STESSA OVVERO PER GRAVE LESIONE AL SUO BUON NOME	CONSIGLIO DI ISTITUTO	NON AVER RISPETTATO REITERATAMENTE IL PROTOCOLLO ANTIEPIDEMIOLOGICO

(Prof.ssa Lucia Maria SCIUTO)

PROCEDURE

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. L'infrazione viene sempre annotata sul registro di classe.
3. Il Dirigente scolastico applica le sanzioni di propria competenza, sentito l'alunno ed il professore verbalizzante o il personale non docente che abbia rilevato l'infrazione e dopo aver valutato il caso, anche in merito all'eventuale reiterazione dell'infrazione da parte dell'alunno dandone comunicazione ai genitori.
4. Quando il comportamento rientra fra quelli per cui è previsto l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, il Dirigente scolastico richiede l'applicazione della sanzione al Consiglio di Classe, che deve essere convocato nei sette giorni successivi insieme allo studente e ai genitori (o a chi ne fa le veci).
5. Il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, procede nel modo seguente:
6. a) fase istruttoria: contestazione del fatto allo studente interessato e acquisizione delle sue ragioni; ciascun docente può intervenire, anche per chiedere chiarimenti e/o integrazioni.
7. b) fase deliberativa: si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d'ufficio, alla presenza dei soli docenti. Il Dirigente Scolastico propone la sanzione disciplinare; ciascun docente può intervenire, anche per presentare una proposta diversa. La deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto del Dirigente Scolastico.
8. c) fase informativa: la decisione del Consiglio di Classe è subito esposta verbalmente allo studente e/o ai genitori (o a chi ne fa le veci), che riceveranno in ogni caso il decreto di sanzione mediante raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno.
9. La deliberazione del Consiglio di Classe è validamente adottata quando lo studente e/o i genitori (o chi ne fa le veci), pur convocati dall'Istituto, non siano intervenuti alla riunione.
10. Quando il comportamento rientra fra quelli per cui è prevista la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o che comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, il Consiglio di Istituto è convocato entro 7 giorni dalla rilevazione dell'infrazione. Il Consiglio di Istituto, dopo aver invitato l'alunno, accompagnato da un genitore, ad esporre le proprie ragioni, irroga la sanzione. Dello svolgimento della seduta, della decisione e delle motivazioni viene dato atto nel verbale.
11. L'applicazione delle sanzioni viene immediatamente annotata sul giornale di classe.
12. ATTIVITA' RIPARATORIE DI RILEVANZA SOCIALE
13. Le attività <<riparatorie>> di rilevanza sociale, definite dagli organi competenti, sono sottoscritte dalla scuola e dalla famiglia al fine di condividere le finalità del percorso e la scelta dell'esperienza formativa.
14. Per tutta la durata del percorso, l'attività di volontariato sarà monitorata da un tutor individuato dal Dirigente scolastico.
15. L'attività riparatoria non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare; l'esito decisamente positivo del percorso educativo può, tuttavia, essere valutato ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.
16. ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI
17. Contro le sanzioni disciplinari chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno all'Istituto, che decide nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso.
18. Si osservano le disposizioni dell'art. 5 DPR n. 249/1998, come modificato dal DPR n. 235/2007
19. La Giunta del Consiglio di Istituto ha le funzioni dell'Organo di garanzia interno alla scuola.
20. L'Organo di garanzia decide, su richiesta, scritta e adeguatamente motivata degli studenti o dei genitori, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Per quanto non specificato, si fa riferimento alla normativa vigente.

ORGANO DI GARANZIA

Art.1

L'Organo di Garanzia interno all'IIS Statale "Concetto Marchesi" di Mascalucia, nel seguito O.G., di cui all'art. 5 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato a decidere su eventuali conflitti e controversie che dovessero sorgere all'interno dell'istituto circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, come specificato nel D.P.R. 249/98 e modificato nel D.P.R. 235/07.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione e nell'applicazione del Regolamento di Istituto, in particolare in riferimento al comportamento;
- b) esaminare, e decidere in merito, i ricorsi presentati dagli studenti maggiorenni, dai genitori degli studenti minori o da chi ne esercita la patria potestà, o da chiunque ne abbia interesse, in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti, gli stessi principi per i quali il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5-bis con il quale si introduce il Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 2

L'O.G. è composto da quattro membri:

- c) il/la Dirigente scolastico/a, che è membro e Presidente di diritto;
- d) un docente titolare o un docente supplente, entrambi designati dal Consiglio di Istituto, scelti come i primi due tra i non eletti, nell'ordine decrescente di preferenze ottenute, nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per la componente docenti;
- e) un rappresentante titolare o uno supplente, entrambi eletti dagli studenti, da individuare nei primi due tra i non eletti, nell'ordine decrescente di preferenze ottenute, nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per la componente studenti;
- f) un rappresentante titolare o uno supplente, entrambi eletti dai genitori, da individuare nei primi due tra i non eletti, nell'ordine decrescente di preferenze ottenute, nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per la componente genitori.

Ai fini dell'individuazione dei primi due tra i non eletti alla carica di membro del Consiglio di Istituto e che risultano eletti come membri dell'O.G., di cui alle precedenti lettere e) ed f), si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato, indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista.

I componenti supplenti sostituiscono nel ruolo e nel voto i componenti titolari in ogni caso in cui questi risultano a qualsivoglia titolo già coinvolti nelle precedenti fasi del provvedimento disciplinare e pertanto risultano incompatibili con la funzione obiettiva dell'O.G.

Art. 3

L'O.G. dura in carica tre anni. Per la sostituzione dei membri, di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente art. 2, venuti a cessare per qualsivoglia causa, o per perdita dei requisiti di eleggibilità nell'O.G., ivi compreso l'inserimento come membro del Consiglio di Istituto per surroga di membri di quell'organo decaduti dalla loro carica, si procederà rispettivamente alla nomina e alla elezione di coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, risultino tra i primi dei non eletti nelle rispettive categorie nelle votazioni per il rinnovo dei rappresentanti in Consiglio di Istituto, procedendo dunque per scorrimento. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno tutti i membri dell'O.G. decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Art. 4

1. L'O.G. è convocato dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti dell'O.G. per iscritto almeno tre giorni prima della seduta e contenere l'indicazione della sede e dell'ora della riunione e l'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. L'O.G. sin dalla prima seduta non deve necessariamente essere perfetto, ma funziona con i membri effettivamente presenti in numero non inferiore a tre.
4. La funzione di segretario dell'O.G. è svolta dal docente, e in sua assenza da membro individuato dal Presidente.
5. Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro e viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno tre componenti in carica dell'O.G..
7. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'O.G., e non può assumere individualmente alcuna iniziativa, né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso, e in tal caso per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G..
8. Ciascun membro dell'O.G. ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. Non è ammessa l'astensione dal voto. Le deliberazioni sono sancite da una votazione il cui esito deve essere citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
10. Le deliberazioni motivate sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

Art. 5

1. Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari irrogate in conformità al Regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno maggiorenne, da uno dei genitori degli studenti minori o da chi ne esercita la patria potestà, o da chiunque ne abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto oggetto di sanzione.
2. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria didattica dell'Istituto entro il termine prescritto di dieci giorni dalla comunicazione della sanzione oggetto di reclamo. I ricorsi presentati fuori termine non saranno presi in considerazione.
3. L'O.G. si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. In caso non si pronunzi entro detto termine la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. In ogni caso, l'impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione irrogata.
4. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere il reclamo, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
5. Ricevuto il ricorso, il Presidente in persona, ovvero individuando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie che hanno dato causa alla sanzione. Il materiale recepito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G..
6. Su richiesta degli interessati, o su iniziativa del Presidente dell'O.G., o su richiesta della maggioranza dei membri dell'O.G., l'O.G. può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse, ivi compreso un docente o altro elemento del personale della scuola verso il quale sia stata contestata alla studentessa o allo studente la sanzione per comportamento scorretto. Le testimonianze rese da chi viene ascoltato sono rese a verbale.
7. L'O.G. può confermare, modificare, o revocare la sanzione irrogata, e offrire allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
8. La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente scolastico, che, in caso di conferma, modifica, o annullamento, ne informa il Consiglio di classe interessato e il docente coordinatore di quel Consiglio. Inoltre assolve al comma 10 del precedente art. 4.

Art. 6

Contro le decisioni assunte dall'O.G. interno all'Istituto è ammesso reclamo, da parte di chiunque ne abbia interesse, al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'O.G. interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale la normativa vigente.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

Premessa

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive concorsi e rassegne, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono dunque da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico, previa proposta già indicata nei consigli di classe a conclusione dell'anno scolastico precedente. E' implicito che la visita guidata o il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti: la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti, degli studenti e delle famiglie già in sede di proposta.

Riferimenti normativi

D.M. n. 44 del 01/02/2001;

D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;

D.M. 295/1999 C.M. n.

291/1992 C.M. n. 623/1996

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02

Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61 Regolamento di Istituto e di Disciplina Procedura Contabile Viaggi di istruzione

Art. 1 Definizione delle iniziative

Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento si conviene che esse vengano così sinteticamente indicate:

Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio europeo italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali. Sono considerati viaggi di istruzione la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro (A.S-L Legge 107/2015), gli scambi di classe all'estero e gli stage linguistici.

Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.

Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e si prefiggono gli obiettivi di miglioramento della conoscenza della realtà territoriale sotto il profilo naturalistico, ambientale, economico, artistico e culturale. Non comportano alcun pernottamento fuori sede.

Viaggi connessi con attività sportive competizioni di vario genere, gare e concorsi: si tratta d'iniziative finalizzate a garantire agli allievi esperienze diverse di vita e attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive specialistiche sia le attività quali escursioni, settimane bianche o verdi, campi scuola. Altre iniziative possono ricondursi a partecipazione a gare, concorsi, rassegne, partecipazione a eventi culturali che possono comportare uno o più pernottamenti.

Art. 2 Commissione Viaggi e Visite di Istruzione

1. La Commissione Viaggi di istruzione

è composta da:

- D.S. o un suo delegato;- D.S.G.A o un suo delegato
- Un docente designato in seno al Collegio quale funzione strumentale e su nomina del Dirigente Scolastico;
- Un docente designato in seno al Collegio quale funzione strumentale e su nomina del Dirigente Scolastico;
- Il secondo collaboratore del D.S.
- uno o due studenti rappresentanti dei CCdC o Cdl.

ha le seguenti competenze:

- coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione, raccordandosi con i Coordinatori dei CCdC; formula al Cdl la proposta del Piano dei Viaggi
 - supervisiona il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai docenti accompagnatori sulla base della programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, organizzativo e logistico tenendo ben presente quanto previsto in proposito alla quota di partecipazione;
 - cura inoltre le fasi d'implementazione del Piano ed elabora i dati per la valutazione finale che dovrà avvenire tramite questionari di gradimento.
- Il DSGA, o un suo delegato, partecipa necessariamente la commissione con compiti di coordinamento e di verifica della gestione amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il D.S., responsabile della gestione complessiva dell'Istituzione Scolastica e dell'emissione degli atti relativi.

Art. 3 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate.

1. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito in 50% degli studenti per classe. Deroghe che non prevedono limite percentuale sono ammesse per gli studenti del V anno. Per le classi del primo e secondo biennio, in caso di particolari esigenze organizzative quali il raggiungimento del numero previsto per garantire al gruppo la partecipazione al viaggio, il D.S. si riserva di ammettere in deroga gli studenti delle classi aspiranti applicando non solo il criterio quantitativo ma anche e prioritariamente quello qualitative (merito e progettualità).
2. Gli alunni che non partecipano svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe.

3. La durata dei viaggi d'istruzione è così fissata:

a. le classi del primo biennio potranno effettuare, di norma, un viaggio d'istruzione di non più di tre giorni e due pernottamenti per esigenze organizzative in presenza di un progetto pluridisciplinare.

b. le classi terze e quarte potranno effettuare, di norma, viaggi d'istruzione di cinque/sei giorni (Quattro o cinque pernottamenti).

c. le classi quinte potranno effettuare un viaggio d'istruzione di sei giorni ovvero sette se compresa la domenica o altro festivo.

4. E' opportuno che l'ultimo giorno del viaggio d'istruzione coincida con il sabato o giornata prefestiva.

5. Le visite guidate si esauriscono nella giornata e possono prevedere tanto il trasporto scolastico comunale, quanto quello pubblico o privato.

6. Il periodo massimo complessivo utilizzabile per i viaggi d'istruzione e visite guidate destinate alle classi non può essere superiore a dieci giorni.

7. I viaggi d'istruzione devono essere effettuati entro il 7 maggio e comunque 30 giorni prima della conclusione dell'anno scolastico così come le visite guidate devono essere, di norma, effettuate un mese prima della fine dell'anno scolastico e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

8. Specifiche e motivate iniziative in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono valutate dal DS ogni qual volta occorra.

9. Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare e appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, preferibilmente, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe.

10. Il DS può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, o altro personale della scuola (ATA) in virtù di accertate competenze specifiche o di particolari esigenze organizzative. Il DS può autorizzare, in casi particolari e motivati, la presenza di un genitore accompagnatore tanto nei viaggi d'istruzione quanto nelle visite guidate.

11. Per ogni gruppo di 15, elevabile fino ad un massimo di 20 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due. Per i soggiorni studio all'estero, è previsto almeno un docente per ogni gruppo di massimi 15 studenti.

12. In presenza di studenti diversamente abili, sentito il parere del docente coordinatore del GLI, il numero dei docenti sarà incrementato di un'unità fino ad un massimo di tre studenti diversamente abili. E' concesso ad un genitore del disabile l'accompagnamento del figlio, unitamente all'assistente igienico personale.

13. I docenti accompagnatori vigilano sugli alunni, invitandoli al rispetto di quanto contenuto al successivo art. 6, curano il regolare svolgimento delle iniziative e del relativo programma anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con la famiglia dello studente.

14. Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da evitare che uno stesso docente partecipi a più viaggi d'istruzione nel corso dell'anno.

15. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi purché non vi siano oneri per la scuola e non siano loro affidati compiti di vigilanza generale degli studenti. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma.

16. Non è consentito, di norma, ai docenti accompagnatori di portare con sé i propri figli nei viaggi d'istruzione.

17. Durante ogni viaggio è prevista la presenza di uno o più docenti con funzione di capogruppo/i cui è affidata la verifica dell'attuazione del programma previsto, nonché l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Agenzia, il controllo degli effettivi partecipanti e la firma dei documenti di viaggio (voucher, carta d'imbarco ecc.). I capigruppo comunicano immediatamente all'Agenzia e al D.S. eventuali contestazioni circa il pullman, la sistemazione alberghiera, i pasti ecc. in modo di poter eventualmente rimediare subito ed in ogni caso di mettere in grado l'Istituto di avanzare il contenzioso con l'Agenzia. Entro 4 giorni dallo svolgimento del viaggio i capi gruppo presentano al Dirigente Scolastico una relazione sull'attuazione del viaggio sulla base della modulistica predisposta ed inserita nel sito.

Art. 4 Scambi e soggiorni

I Soggiorni linguistici e stage, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata fino a 15 giorni e di norma si svolgono durante la sospensione dell'attività didattica.

Scambi

1. Gli scambi culturali all'estero rivestono particolare importanza.

2. Lo scambio si fonda sul concetto di partenariato tra scuole e richiede l'elaborazione di un progetto didattico comune.

3. Lo scambio non è una gita all'estero, né una parentesi della normale attività didattica; deve pertanto essere diviso organicamente sotto il profilo didattico da un Progetto Educativo Comune alle due scuole partner.

5. Lo scambio si rivolge a classi intere o a gruppi di una o più classi di biennio o triennio eccetto le classi quinte.

6. La modalità utilizzata è di norma quella dell'ospitalità reciproca tra studenti ed eventualmente anche tra insegnanti.

7. Gli scambi possono durare da un minimo di una settimana ad un massimo di tre ed essere realizzati nel corso dell'intero anno scolastico; i docenti cercheranno comunque di individuare periodi dell'anno scolastico che interferiscano il meno possibile con lo svolgimento delle attività curricolari.

Nel caso di più scambi nella stessa classe i docenti cercheranno di far coincidere i periodi o parti di essi.

Gli scambi possono essere effettuati nel periodo delle vacanze soltanto qualora siano in corso nel paese che ospita le normali attività didattiche;

8. I progetti di scambio deliberati dai Consigli sono inseriti nelle programmazioni Didattiche e trasversali, nel PTOF, dopo approvazione del Collegio Docenti e delibera del Consiglio d'Istituto.

9. L'onere finanziario per l'organizzazione se non previsto da progetti europei specifici, è assunto da parte delle famiglie degli alunni che vi partecipano. Le famiglie partecipanti si fanno carico delle spese relative al viaggio e del vitto ed alloggio degli ospiti stranieri.

Gli accompagnatori hanno diritto al rimborso delle spese del viaggio secondo la normativa vigente.

10. E' buona prassi inviare comunicazione in merito all'effettuazione degli scambi agli Uffici Scolastici, al Ministero degli Affari Esteri (D.G.P.C.C. Ufficio AVI Scambi Giovanili) e alle rappresentazioni diplomatiche e consolari competenti;

11. Valgono in ogni caso anche per gli scambi le norme di carattere generale stabilite nel Regolamento viaggi e visite guidate dell'Istituto.

Art.5 Gestione amministrativa e fasi procedurali

1. Le attività, della cui organizzazione è garante il DS, sono regolate da criteri e obiettivi stabiliti dal CD e dai CCdC, nel rispetto della normativa vigente. Il CD, sentiti i gruppi disciplinari, individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte. I CCdC, in conformità a tali criteri, elaborano le proposte che costituiranno il Piano dei Viaggi da presentare al C.d.I. per l'approvazione.

2. I CCdC dopo aver deliberato le mete dei viaggi, sono tenuti a presentare alla Commissione viaggi, per il tramite dei rispettivi segretari, le schede illustrative delle proposte che riportino chiaramente oltre alla meta, i giorni di viaggio, le finalità didattiche, gli obiettivi, gli insegnanti accompagnatori disponibili ed allegato il programma dettagliato del viaggio redatto dai docenti.

In mancanza della completezza dei dati sopra citati la Commissione potrà escludere dalla partecipazione le classi interessate.

3. Le proposte per le visite guidate devono essere portate a conoscenza dell'Ufficio Responsabile della procedura, con l'apposita scheda, per il tramite dei Coordinatori dei CCdC quindici giorni prima della data di effettuazione per dar modo all'Ufficio di procedere con ordine negli adempimenti amministrativi.

4. La Commissione viaggi redige il piano viaggi documentandolo con i programmi di svolgimento delle iniziative. Il DSGA, o un suo delegato, dovrà coordinare e verificare l'istruttoria della procedura affidata all'Assistente Amministrativo Responsabile (richiesta preventivi, aggiudicazione viaggi, contratti, pagamenti).

5. Alla scadenza delle offerte, si procede all'apertura delle buste con contestuale redazione del relativo verbale alla presenza della G.E.

6. La G.E. prende in esame le offerte, redige il prospetto comparativo e formula con allegata relazione la proposta di aggiudicazione motivandola adeguatamente. Consegna la documentazione al DSGA per il seguito dell'Istruttoria.

Art. 6 Costi

1. I CCdC, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi- benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi a carico degli alunni e prevedendo il limite massimo di 600,00 euro pro capite.
2. Le famiglie saranno informate prima dell'adesione del costo massimo del viaggio d'istruzione.
3. Contestualmente all'atto dell'adesione al viaggio d'istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di almeno € 50,00, e comunque della quota prevista per l'acquisto del titolo di viaggio. Per i viaggi in aereo non saranno prese in considerazione compagnie low-cost. Successivamente, in relazione al costo definitivo, le famiglie potranno effettuare il saldo in due o tre tranches (secondo quote stabilite e comunicate) nei tempi rigorosamente stabiliti.
4. In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell'importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dall'agenzia organizzatrice.
5. Le famiglie di studenti che si trovino in disagiate condizioni economiche possono fare al DS richiesta documentata di contributo. Tale richiesta sarà trattata con procedura riservata e, se accolta, porterà, entro i limiti della disponibilità, alla concessione di un contributo finanziato da fondi privati.
6. Le Gratuità, concesse dall'Agenzia e/ della Compagnia Aerea per i viaggi d'Istruzione e per i soggiorni estivi all'estero, saranno utilizzate per coprire i costi derivanti dall'accompagnamento dei docenti.
7. Ai docenti accompagnatori fruitori delle gratuità di cui al precedente punto 6 competono sia per l'Italia che per l'Estero i rimborsi dei pasti eventualmente non compresi nel trattamento di pensione, solo quando debitamente documentati ed entro i limiti posti dalla normativa vigente.
8. Il costo del pullman, nelle visite guidate è equamente ripartito fra gli alunni della/e classe/i partecipanti. Ai docenti accompagnatori nelle visite guidate compete il rimborso della spesa di un pasto debitamente documentata, solo quando il tempo di missione non è inferiore ad otto ore.
9. L'Istituto si fa carico di costi derivanti da trasporto (C.M. 567/96) solo ove essi derivino da visite o viaggi richiesti per la partecipazione di studenti con l'incarico di rappresentanti dell'Istituto ad attività sportive o per la partecipazione ad attività di servizio previste dallo Statuto (Consulta) ovvero per gare e concorsi.
10. I costi, a carico dell'Istituto, elencati al presente punto 7 sono condizionati alle risorse finanziarie risultanti nel Programma Annuale di ciascun anno e sono erogate dall'Ufficio quando la disponibilità di cassa lo consente.

Art. 7 Comportamenti dello studente

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotiche e farne uso.

E' d'obbligo:

- sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera; non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno sia di notte;
- durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'eventuale mancanza commessa;
- nei casi di gravi violazioni, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito in prima persona dalle rispettive famiglie;
- la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.

Legenda delle

abbreviazioni: DS: dirigente

scolastico

DSGA: direttore dei servizi generali e

amministrativi CdC: consiglio di classe

CCdC : consigli di classe

C.d.I. : consiglio

d'Istituto G.E.: giunta

esecutiva

C D : collegio dei docenti